



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI SASSARI  
SEZIONE SECONDA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI**

Il giudice, dott.ssa Francesca Fiorentini,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella procedura 73-1/2025 rg. PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 d.lgs. n. 14/2019 (CCI), promossa da:

**MASSIMO PUGGIONI** (C.F. PGGMSM74P28I452C), nato a Sassari il 28.9.1974, residente in Sorso (SS), Via Capocorso n. 6, con l'assistenza della dott.ssa Elena Catelan

- ricorrente

Con ricorso depositato in data 18.12.2025, Massimo Puggioni, premesso di rivestire la qualifica di "consumatore" così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCI e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI, ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti nei seguenti termini:

- pagamento integrale delle spese di procedura e delle prededuzioni;
- pagamento integrale dei crediti privilegiati (Agenzia Entrate-Riscossione, Comune di Sorso);
- pagamento dei creditori chirografari nella misura del 41,75%.

Il debitore ha proposto di mettere a disposizione dei creditori la somma complessiva di € 72.000,00 in 5 anni, con liquidità mensile di € 1.200,00, costituente quota dello stipendio percepito.

È stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Sassari, dott. Stefano Sanna, nella quale si dà conto

delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza del debitore nel contrarle, nonché della sua attuale incapacità di adempiere. Il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori che compulsando l'agente della riscossione e gli uffici fiscali, ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCI. Con decreto in data 10.1.2026, il Giudice ha disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente, la sospensione delle trattenute sullo stipendio in busta paga effettuate mensilmente da Prexta Spa e Vivibanca Spa ed il divieto per il debitore di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal giudice, nonché la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale, assegnando i termini previsti dall'art. 70 CCI per integrare il contraddittorio con i creditori, a cura dell'OCC. L'OCC, con nota trasmessa in data 11.02.2026, ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCI, dando atto altresì delle osservazioni pervenute da parte dei creditori e proponendo, alla luce delle stesse, una lieve modifica della proposta.

Innanzitutto, la proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetto consumatore *ex* art. 2, I comma, lett. e), CCI, avendo contratto le obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI.

Non ricorrono neppure le condizioni ostative *ex* art. 69, I comma, CCI, in quanto il ricorrente non risulta essere stata già esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave malafede o frode, anche per quanto di seguito si dirà.

In ordine alle osservazioni proposte dai creditori, si rileva quanto segue.

I creditori Younited SA e CRIO SPV 4 S.r.l. si sono, invero, limitati a precisare il corretto ammontare del credito, rispettivamente vantato a seguito dell'intervenuta cessione.

Tenendo conto di tali rilievi, è quindi stata presentata una modifica della proposta, nel senso che, in luogo del solo creditore Younited SA per la somma di € 2.960,93, sono stati inseriti tra i creditori chirografari Younited Sa per € 1.688,03, come richiesto, e CRIO SPV 4 S.r.l. per € 1.779,67, come richiesto, prevedendo la soddisfazione degli stessi secondo la percentuale indicata per i chirografari, pari al 41,75%. A fronte di un aumento della massa creditoria per l'esigua somma di € 487,04, è stata quindi adeguata la liquidità con un apporto di € 203,34 (41,75% di € 487,04), che il debitore istante si è impegnato a versare *una tantum* all'atto del pagamento dei chirografari.

Anche la creditrice Iliade SPV Srl non ha formulato vere e proprie osservazioni, avendo esclusivamente dato atto di essere diventata cessionaria del credito da Findomestic Banca Spa, come già risultava dalla proposta del debitore.

Bnl Spa, invece, con le proprie osservazioni ha contestato la degradazione del credito al rango chirografario e l'esiguità della percentuale soddisfattoria, rilevando la sussistenza di garanzia ipotecaria prestata dai fideiussori Puggioni Mario e Spissu Rosalba (terzi estranei alla procedura) e preannunciando l'intenzione di far valere nei confronti dei medesimi il proprio diritto sulla residua quota di credito non riconosciuta in ambito di una eventuale omologa. In proposito, il Tribunale osserva che il credito di BNL Spa è stato correttamente qualificato in questa sede quale chirografario, atteso che l'ipoteca a garanzia del medesimo è stata iscritta su bene immobile di proprietà dei garanti, estranei alla presente procedura. Peraltro, BNL nemmeno ha contestato la convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, così che le osservazioni formulate non possono trovare accoglimento.

Sia Vivibanca Spa che Prexta Spa, nelle osservazioni proposte, hanno poi contestato la colpa grave del debitore, che avrebbe aggravato la propria esposizione debitoria, stipulando numerosi contratti di finanziamento, nonché la malafede del medesimo per aver omesso di dichiarare nella compilazione dei questionari gli altri impegni assunti precedentemente e per aver dichiarato un maggior reddito della moglie.

Ebbene, deve anzitutto osservarsi che i prestiti personali con Vivibanca Spa e Prexta Spa sono stati contratti nel 2023 e nel 2024 per estinguere altri prestiti precedenti, come ben noto ai creditori in questione, i quali, in base a quanto attestato dall'OCC, non hanno tenuto conto del merito creditizio, ai sensi dell'art. 68, comma III CCI.

Da quanto esposto nel ricorso e nella relazione dell'OCC, è possibile ricavare che il sovraindebitamento di Massimo Puggioni non è dipeso da comportamenti rovinosi o gravemente imprudenti, bensì è stato il risultato di una concatenazione di eventi e vicende personali e familiari che hanno portato il debitore a contrarre finanziamenti per ripianare le pregresse debitorie. Ciò non può essere considerato del tutto irragionevole, in quanto si è condivisibilmente ritenuto che *“il ricorso al credito non possa essere reputato colposo, poiché il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno in bonis”* (Trib. Torino 21 marzo 2023).

Appare poi suscettibile di valutazione positiva la circostanza che i finanziamenti contratti siano stati in gran parte onorati (cfr. Corte Appello Bari 30 aprile 2025, Trib Oristano 29 ottobre 2024), come avvenuto nel caso di specie, attraverso pagamento rateale, cessione del quinto dello stipendio o delega di pagamento ed anche grazie all'intervento dei genitori del debitore. Ciò porta ad escludere che il debitore abbia tenuto una condotta irresponsabile o gravemente imprudente tale da impedire l'accesso alla procedura.

Quanto alle omissioni e alle mendaci dichiarazioni che l'istante avrebbe fornito nei questionari in sede di proposte di finanziamento, ritiene il Tribunale che non sia provato che tale condotta abbia avuto valenza causale nell'erogazione dei finanziamenti che, con le corrette dichiarazioni, non sarebbero stati concessi. In prospettiva generale, poiché la malafede rilevante *ex art. 69 CCI* è solo quella dotata di efficacia causale in relazione alla genesi dell'indebitamento o al suo aggravamento e tenuto conto che essa debba essere riguardata in termini di danno all'intero ceto creditorio e non solo di mala fede in fase precontrattuale in relazione al singolo contraente creditore, sarebbe necessario accertare che la condotta di Massimo Puggioni sia stata volontariamente posta in essere per ottenere un finanziamento che, laddove il contraente avesse compiutamente esposto la propria situazione, non sarebbe stato concesso e ciò per procurarsi risorse con la consapevolezza di non poter in alcun modo adempiere. Nulla di tutto ciò è stato positivamente riscontrato nel caso di specie, dovendosi anche osservare che, secondo la previsione di cui all'art. 124bis TUB, il finanziatore ha l'onere di adoperarsi anche mediante l'utilizzo e la consultazione di Banche dati creditizie in dotazione esclusivamente agli "addetti ai lavori", indubbiamente più attendibili e complete rispetto alle informazioni "se del caso fornite dal consumatore stesso".

Quanto poi alla contestazione da parte di Prexta in ordine alla durata del piano (cinque anni), asseritamente troppo breve anche tenuto conto dell'età del ricorrente (52 anni), si deve osservare che il creditore non ha contestato la convenienza della proposta facendo un raffronto con l'alternativa liquidatoria, come previsto dall'art. 70, comma VII CCI, né avrebbe potuto farlo, stante la violazione da parte del medesimo dell'art. 124 bis TUB (art. 69, comma II CCI).

In ogni caso, risulta che, considerando la durata triennale della procedura di liquidazione controllata (art. 272, comma III CCI), nell'alternativa liquidatoria si ricaverebbe, quale quota di reddito del debitore, la somma di € 43.200,00, cui dovrebbe aggiungersi l'attivo ricavabile dalla vendita dell'unico immobile del debitore, il cui valore è stato stimato in € 25.000,00 – come da perizia allegata al ricorso e non contestata - così pervenendo, nell'ottimistica ipotesi di aggiudicazione al primo esperimento di vendita, ad un importo totale di € 68.200,00 (da cui

andrebbero anche detratte le spese della procedura di liquidazione). Tale importo è, quindi, inferiore a quello di € 72.000,00, messo a disposizione dei creditori con la presente proposta di ristrutturazione dei debiti.

Anche la contestazione *de qua* non risulta allora ostativa alla richiesta omologazione.

Alla luce della documentazione in atti e dell'attestazione contenuta nella relazione dell'OCC, inoltre, il piano deve ritenersi fattibile, poiché i redditi di cui dispone il ricorrente appaiono sufficienti per fronteggiare gli impegni assunti con la proposta.

Ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano e contestualmente disporre la chiusura della procedura ex art. 70, VII comma, CCI, con svincolo in favore del debitore (che potrà destinarle per la realizzazione del piano) delle somme eventualmente accantonate a seguito della sospensione delle trattenute sullo stipendio disposta con decreto in data 10.1.2026.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro due giorni sul sito web del Tribunale ex art. 70, VIII comma, CCI.

A seguito dell'omologa – e senza necessità di alcun provvedimento al riguardo trattandosi di un effetto proprio dell'omologa stessa – dovrà in ogni caso cessare l'efficacia della delegazione di pagamento e della cessione del quinto dello stipendio in favore di Prexta Spa e Vivibanca Spa, in quanto la soddisfazione dei creditori anteriori avviene secondo le modalità e nella misura indicata nel piano e nella proposta.

Si rammenta che il compenso dell'OCC non potrà essere liquidato e quindi pagato prima dell'esecuzione del piano (cfr. art. 71 commi 4 e 6 CCI), potendo al più essere liquidati degli acconti.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe,

1. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da **MASSIMO PUGGIONI** (C.F. PGGMSM74P28I452C), nato a Sassari il 28.9.1974, residente in Sorso (SS), Via Capocorso n. 6;
2. dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano, così come risultante dalla modifica contenuta nella relazione dell'OCC in data 11.2.2026;
3. dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario al giudice; b) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano; c) terminata l'esecuzione, se il piano sia stato correttamente eseguito, presenti al giudice – sentito il debitore – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del

compenso; d) se alla scadenza del termine di durata o in corso di esecuzione, il piano risulti non integralmente e correttamente eseguibile o eseguito, riferisca al giudice, proponendo se del caso – sentito il debitore – le modifiche e gli atti necessari al completamento;

4. dispone la comunicazione della presente sentenza ai creditori e la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale [www.tribunale.sassari.it](http://www.tribunale.sassari.it);

5. dichiara chiusa la procedura.

Sassari, 18 aprile 2026

Il Giudice Delegato

*Francesca Fiorentini*